

Diritti civili e politici

Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza *Aranyosi e Căldăraru*

Sommario: 1. Un nuovo motivo obbligatorio di non esecuzione del mandato di arresto europeo. – 2. Mutuo riconoscimento, fiducia reciproca e tutela effettiva dei diritti fondamentali: una triangolazione complessa, ma necessaria. – 3. Gli obblighi rispettivi del giudice dell'esecuzione e del giudice emittente. – 4. Alcune considerazioni sulla portata e le implicazioni della sentenza.

1. Nella sentenza del 5 aprile 2016, resa nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU *Aranyosi e Căldăraru*, la Grande sezione della Corte di giustizia ha derivato un motivo obbligatorio di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla previsione, contenuta nell'art. 1, par. 3, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri), secondo cui tale decisione quadro non può modificare «[l']obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 [TUE]». Leggendo questa disposizione in combinato con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali (di seguito, «Carta»), e tenendo conto, seppur non esplicitamente, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sulla protezione *par ricochet* in relazione all'art. 3 CEDU, la Corte ha affermato che l'autorità giudiziaria richiesta di eseguire un mandato di arresto europeo non può procedere alla consegna ove accerti il rischio concreto per la persona interessata di subire un trattamento inumano o degradante a motivo delle condizioni di detenzione nello Stato membro richiedente.

La pronuncia in commento trae origine da due rinvii pregiudiziali, sollevati entrambi, ad alcuni mesi di distanza l'uno dall'altro, dall'*Hanseatisches Oberlandsgericht* (Corte d'appello anseatica) di Brema, che era chiamata a decidere sull'esecuzione di due mandati d'arresto europei. Il primo era stato emesso da un giudice ungherese e riguardava la consegna di un cittadino ungherese, il sig. Aranyosi, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. Il secondo era stato spiccato da un giudice rumeno ed era finalizzato alla consegna di un cittadino rumeno, il sig. Căldăraru, per l'esecuzione di una sentenza, divenuta definitiva, con la quale quest'ultimo era stato condannato a una pena detentiva. In entrambi i casi, la Corte d'appello anseatica riteneva soddisfatti i requisiti cui la decisione quadro e la normativa tedesca di attuazione subordinano le richieste di consegna. Tuttavia, detto giudice dubitava della legittimità della consegna rispetto alla disposizione nazionale che traspone nell'ordinamento giuridico tedesco l'art. 1, par. 3, della decisione quadro (ossia, l'art. 73 del *Gesetz über die internationale Rechtliche in Strafsachen*, la legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, del 23 dicembre 1982, come modificata dall'*Europäisches Haftbefehlsgesetz*, la legge sul mandato d'arresto europeo, del 20 luglio 2006). Tali dubbi derivavano da alcune sentenze in cui la Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell'art. 3 CEDU da parte sia della Romania sia



Unione europea, Corte di giustizia (Grande sezione), *Aranyosi e Căldăraru*, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, sentenza del 5 aprile 2016 (curia.europa.eu)

dell'Ungheria a motivo del sovraffollamento delle rispettive carceri (v. *Varga e al. c. Ungheria*, ricorso n. 14097/12, sentenza del 10 marzo 2015; sentenze del 10 giugno 2014, *Voicu c. Romania*, ricorso n. 22015/10, *Bujorean c. Romania*, ricorso n. 13054/12, *Constantin Aurelian Burlacu c. Romania*, ricorso n. 51318/12, e *Mihai Laurențiu Marin c. Romania*, ricorso n. 79857/12). Inoltre, il giudice tedesco disponeva di una relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, dalla quale emergevano indizi concreti che le condizioni di detenzione dei due ricercati non avrebbero soddisfatto gli standard minimi previsti dal diritto internazionale.

Per tali motivi, la Corte d'appello anseatica decideva di sospendere i due procedimenti e di chiedere alla Corte di giustizia di interpretare l'art. 1, par. 3, della decisione quadro, chiarendo, in particolare, se esso ostava alla consegna in presenza di elementi seri comprovanti l'incompatibilità con l'art. 4 della Carta delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente, ovvero se, in tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione poteva o doveva subordinare la consegna all'ottenimento di informazioni provenienti da quest'ultimo Stato membro che consentano di accertare i suddetti elementi. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha dunque avuto modo di chiarire tanto la rilevanza dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro quale fonte di un motivo obbligatorio di non esecuzione del mandato, quanto di soffermarsi sulla responsabilità del giudice dell'esecuzione in materia di tutela dei diritti fondamentali, e sugli obblighi di cooperazione tra questo e il giudice che ha emesso il mandato.

2. Nel sistema del mandato di arresto europeo, il principio del mutuo riconoscimento – che, secondo quanto ora previsto dall'art. 67, par. 3 e 4, TFUE, sottende la creazione dell'area di libertà, sicurezza e giustizia – implica l'obbligo per gli Stati membri di eseguire un mandato che sia emesso nel rispetto dei requisiti previsti dalla decisione stessa. Allo stesso tempo, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve, ovvero può, rifiutarsi di procedere alla consegna solo ove ricorra uno dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa previsti in modo tassativo, rispettivamente, dall'art. 3 e dagli art. 4 e 4 bis della decisione quadro. Come sottolineato dall'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer (par. 41-43 delle conclusioni presentate il 12 settembre 2006 alla causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW*, sentenza del 3 maggio 2007), il passaggio dall'extradizione al mandato d'arresto europeo nei rapporti tra gli Stati membri ha così determinato una «rivoluzione copernicana»: detti Stati hanno infatti acconsentito a limitare la propria sovranità in un settore in cui la decisione di prestare cooperazione era spesso guidata da «motivi che trascendono il contesto strettamente giuridico, addentrandosi nell'ambito delle relazioni internazionali, in cui il principio di opportunità gioca un ruolo rilevante». Come sempre accade nel diritto dell'Unione, ma in misura particolare alla luce della materia e del modo in cui essa è regolata, tali limitazioni di sovranità investono anche la sfera della protezione dei diritti fondamentali.

Imprescindibile presupposto per l'operare del mutuo riconoscimento nel sistema del mandato di arresto europeo è infatti l'esistenza della «fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare dalla Carta» (v. par. 77 della sentenza in commento, e *Jeremy F.*, causa C-168/13 PPU, sentenza 30 maggio 2013, par. 50). Il principio della fiducia reciproca – cui la Corte ha fatto analogamente riferimento anche rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile (v. *Aguirre Zarraga*, causa C-491/10 PPU, sentenza del 22 dicembre 2010, par. 70), e alla cooperazione tra Stati membri per la gestione delle domande di protezione internazionale nell'ambito del sistema Dublino (v. si veda *N.S. e a.*, cause riunite C-411/10 e C-493/10, sentenza del 21 dicembre 2011) – non trova una enunciazione esplicita all'interno dei Trattati. Ciononostante, la

Corte ha individuato il suo fondamento normativo nell'art. 2 TUE, la disposizione che indica i valori fondanti dell'Unione, affermando che il fatto che «ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, (...) implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua» (v. parere 2/13, par. 168). La Corte ha inoltre precisato che la fiducia reciproca tra gli Stati membri ha due principali implicazioni: in primo luogo, gli Stati membri non possono «esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione»; in secondo luogo, «risulta ad essi preclusa (...), salvo casi eccezionali, [anche la possibilità] di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall'Unione» (*ibid.*, par. 192; in dottrina, v. K. Lenaerts, "The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice", in *Il Diritto dell'Unione Europea* 2015, p. 525 ss.). In altre parole, il principio della fiducia reciproca si sostanzia in una presunzione quasi assoluta del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione da parte degli Stati membri.

La prima delle due implicazioni appena menzionate – che, per quanto riguarda il mandato d'arresto europeo, si vede all'opera in *Melloni*, causa C-399/11, nella sentenza del 26 febbraio 2013 – è, in linea di principio, meno problematica della seconda. La pre-stabilita «cedevolezza» dello standard nazionale che garantisce una protezione maggiore rispetto a quello comune – rappresentato essenzialmente dalla Carta e dai principi generali dell'Unione in materia di diritti fondamentali – si giustifica non solo in virtù dei vantaggi della cooperazione, ma soprattutto grazie all'esistenza di detto standard comune, cosicché non si viene a creare un vuoto di tutela. Ovviamente, a livello pratico la credibilità di questo approccio esige la rigorosa conformità con il suddetto standard comune delle norme di diritto derivato che organizzano la cooperazione tra gli Stati membri; tale responsabilità grava innanzitutto sul legislatore dell'Unione *ex ante*, e sulla Corte di giustizia *ex post* e in via eventuale, ove sia chiamata a verificare la validità di quelle norme.

La seconda implicazione della fiducia reciproca, invece, risulta più problematica, dal momento che l'Unione non dispone di meccanismi idonei ad assicurare che i valori dell'art. 2 TUE, ai quali detta fiducia è ancorata, siano adeguatamente salvaguardati negli Stati membri. Il principio del mutuo riconoscimento può riguardare la circolazione di decisioni e atti nazionali che concernono materie che non sono – e talvolta neanche potrebbero essere – oggetto di un intervento del legislatore dell'Unione, e che esulano, quindi, dall'ambito della procedura di infrazione *ex art.* 258-260 TFUE. D'altra parte, l'effettività delle procedure cd. politiche che l'art. 7 TUE prepone alla salvaguardia dei valori fondanti dell'Unione incontra limiti ben noti e riconosciuti anche da talune istituzioni dell'Unione (sia permesso rinviare a N. Lazzarini, "Less is more? Qualche rilievo sulla legittimità e il merito delle recenti iniziative delle istituzioni europee in materia di salvaguardia dei valori fondanti dell'Unione", in *Rivista di diritto internazionale* 2016, p. 514 ss.).

Inoltre, sebbene la CEDU non costituisca, fintantoché l'Unione non vi avrà aderito, una fonte in senso formale del diritto UE, la Carta contiene disposizioni corrispondenti a tutti i diritti fondamentali garantiti nel testo della Convenzione e anche in taluni Protocolli alla stessa. L'art. 52, par. 3, della Carta, letto alla luce della sua spiegazione, impone di considerare la tutela garantita dalla CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti umani, come uno standard minimo rispetto alle corrispondenti disposizioni della Carta. Come noto, pronunciandosi in casi relativi a trasferimenti di persone tra Stati, la Corte di Strasburgo ha attribuito una rilevanza indiretta ad alcune disposizioni della Convenzione, affermando la re-

sponsabilità dello Stato che effettua la consegna in presenza di un rischio concreto di una violazione seria di un diritto umano garantito da una delle suddette disposizioni. Tra queste rientra l'art. 3 sul divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, che corrisponde all'art. 4 della Carta (sul punto, si veda, *inter alia*, A. Saccucci, "The protection from removal to unsafe countries under the ECHR: not all that glitters is gold", in *Questions of International Law* 2014, disponibile sul sito www.qil-qdi.org). In altre parole, affinché l'applicazione pratica del principio della fiducia reciproca risulti coerente con il precetto dell'art. 52, par. 3, della Carta, il limite delle circostanze eccezionali in cui detta fiducia non opera deve essere interpretato in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di responsabilità *cd. par ricochet*. Il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, e il risultato raggiunto, si apprezzano proprio alla luce di quest'ultima considerazione.

3. Pur ricordando che, in base al considerando 10 della decisione, l'attuazione del sistema del mandato d'arresto europeo può essere sospesa solo in caso di attivazione di una delle procedure di cui all'art. 7 TUE (par. 81), la Corte non ha allineato a questa previsione del preambolo l'interpretazione delle «circostanze eccezionali» in cui non opera la fiducia reciproca. Piuttosto, la Corte ha letto l'art. 1, par. 3, della decisione quadro come una riaffermazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta che, in base all'art. 51, par. 1, della stessa vincola sia l'Unione sia gli Stati membri quando attuano il diritto UE, circostanza, quest'ultima, che ricorre «quando l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria di esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro» (par. 84; in generale sul tema si veda F. Bestagno, "I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia", in questa *Rivista* 2015, p. 259 ss.). Dopo aver sottolineato il carattere assoluto del divieto di cui all'art. 4 della Carta e la sua stretta connessione con il rispetto della dignità umana di cui all'art. 1 della stessa, la Corte ha affermato che «l'esecuzione di un [mandato di arresto europeo] non può condurre a un trattamento inumano o degradante [della persona interessata]» (par. 88). Ciò implica che l'autorità giudiziaria di esecuzione, quando dispone di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoti sistemiche o generalizzate, vuoti che colpiscono determinati gruppi di persone [ovvero] determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente», ha l'obbligo di «verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato di arresto europeo (...), a causa delle condizioni di detenzione [nello Stato membro emittente], corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della [Carta], in caso di consegna al suddetto Stato membro» (par. 104).

In altre parole, l'esistenza di elementi che attestano che le condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente non soddisfano i requisiti enucleati dalla Corte europea dei diritti umani (sui quali si veda, *ex multis*, *Torreggiani e altri c. Italia*, ricorso n. 43517/09, sentenza dell'8 gennaio 2013, par. 65, e, in dottrina, G. Della Morte, "La situazione carceraria italiana viola «strutturalmente» gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza «Torreggiani c. Italia»", in questa *Rivista* 2013, p. 147 ss.) non fa scattare l'obbligo di non eseguire il mandato, ma piuttosto l'obbligo di accertare il rischio concreto per la persona interessata.

La Corte ha precisato che gli elementi che attivano l'obbligo di accertamento possono risultare «in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della

Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite» (par. 89). Inoltre, servendosi dell'art. 15 della decisione quadro, la Corte ha altresì chiarito la dinamica dei rapporti tra autorità giudiziaria dell'esecuzione e autorità giudiziaria emittente, e dunque gli obblighi rispettivi. La prima autorità, in presenza dei suddetti elementi, deve chiedere alla seconda «di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare necessaria per quanto riguarda le condizioni di detenzione previste nei confronti dell'interessato in tale Stato membro» (par. 95). A sua volta, l'autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni, se del caso ricorrendo all'assistenza dell'autorità centrale individuata dal rispettivo Stato membro, ai sensi dell'art. 7 della decisione quadro. L'autorità giudiziaria di esecuzione può fissare un termine entro il quale devono essere trasmesse le informazioni, che dovrà tenere conto sia delle circostanze del caso di specie sia dei termini per l'esecuzione del mandato fissati dall'art. 17 della decisione quadro. Quest'ultimo, dopo aver stabilito che il mandato deve essere trattato «con la massima urgenza», fissa un termine massimo di 60 giorni per la consegna, che, tuttavia, può essere prorogato di 30 giorni quando l'autorità giudiziaria di esecuzione ha richiesto informazioni supplementari. La Corte ha precisato che «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere l'esistenza [del rischio individuale per lo stesso]» (par. 104). Nel caso in cui ciò determini un ritardo rispetto ai termini di consegna prima ricordati, l'obbligo di continuare la procedura non viene meno, ma l'autorità giudiziaria di esecuzione deve informare del rinvio Eurojust, ai sensi dell'art. 17, par. 7, della decisione quadro (par. 99, nonché *Lanigan*, causa C-237/15 PPU, sentenza del 16 luglio 2015, par. 37-38).

L'attività di accertamento condotta dall'autorità giudiziaria di esecuzione potrà condurre a tre diversi esiti. Quando l'interessato corre un rischio concreto di trattamento inumano o degradante in caso di consegna, l'esecuzione del mandato dovrà essere rifiutata. Viceversa, se le informazioni raccolte consentono di escludere siffatto rischio, si dovrà procedere alla consegna, senza che ciò pregiudichi «la possibilità per l'interessato, una volta consegnato, di esperire nell'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro» (par. 103, nonché *Jeremy F.*, cit., par. 50). La terza ipotesi prospettata dalla Corte è quella in cui la sussistenza del rischio individuale «non possa essere esclusa entro un termine ragionevole»: in tal caso, spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione stabilire se occorre porre fine alla procedura di consegna (par. 104). Dalla sentenza è possibile ricavare che il riferimento è al caso in cui la consegna è già stata differita oltre i termini previsti dall'art. 17 della decisione quadro, facendo scattare l'obbligo di informazione di Eurojust. Ciò nonostante, sull'autorità giudiziaria dell'esecuzione grava una responsabilità importante, anche alla luce delle conseguenze della non-esecuzione di cui si dirà a breve (v. *infra*, sezione 4), che non è supportata da particolari indicazioni.

Un ultimo aspetto su cui si è soffermata la Corte è quello relativo alla responsabilità dell'autorità giudiziaria di esecuzione quanto al rispetto dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato che si trovi in stato di detenzione. Detto giudice deve, infatti, verificare che il mantenimento in stato di detenzione non comporti una compressione del diritto alla libertà personale dell'interessato, quale garantito all'art. 6 della Carta, contraria alle condizioni cui l'art. 52, par. 1, della stessa subordina le limitazioni dei diritti fondamentali garantiti; nel caso di mandato finalizzato alla consegna per l'esercizio dell'azione penale, la stessa valutazione deve essere effettuata anche rispetto al principio della presun-

zione di innocenza, di cui all'art. 48 della Carta, (par. 100-101). Nel caso in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione concluda di essere tenuta a rilasciare provvisoriamente la persona, dovrà altresì disporre «qualsiasi misura da essa ritenuta necessaria per evitar[ne la fuga] e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione» (par. 102, e, nello stesso senso, *Lanigan*, cit., par. 61).

4. Il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, e la conclusione raggiunta, suggeriscono tre diversi ordini di considerazioni.

In primo luogo, ci si può domandare se siano prospettabili ulteriori limiti alla reciproca fiducia nel sistema del mandato che scaturiscono da violazioni dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione all'interno dello Stato membro emittente, e che trovano la loro porta di ingresso nell'art. 1, par. 3, della decisione quadro, letto in combinato con la Carta. Senza pretendere di svolgere, in questa sede, un'analisi esaustiva, un'indicazione in tal senso si trova nel considerando 12 della decisione quadro. Questo, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 1, par. 3, afferma che «[nessun] elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi». Il considerando suggerisce, dunque, un limite alla reciproca fiducia che va oltre l'ipotesi – già identificata nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru* – in cui l'individuo rischia di subire un trattamento inumano o degradante per l'effetto combinato della sua situazione personale e delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. Si prospetta, in effetti, la possibilità di un accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, sui fini dell'esercizio dell'azione penale o della condanna cui si riferisce il mandato. Lo stesso considerando 12 fornisce uno spunto ulteriore, precisando che la decisione quadro «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'art. 6 TUE e contenuti nella Carta, (...) segnatamente il capo VI». Quest'ultimo, che è dedicato ai diritti in materia di «Giustizia», contiene un art. 49 in tema di «Principi della legalità e della proporzionalità delle pene e dei reati». Poiché la decisione quadro ha soppresso il controllo della doppia incriminazione per una serie di reati (v. l'art. 2, par. 2), relativamente a questi la responsabilità di assicurare il rispetto dell'art. 49 della Carta grava sullo Stato membro emittente. Ci si può domandare se, in caso di gravi violazioni dei principi garantiti da quest'ultima disposizione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione abbia l'obbligo di rifiutare l'esecuzione del mandato (per analogia, sulla rilevanza della responsabilità *par ricochet* nell'ambito di un diverso strumento di diritto UE basato sul principio del mutuo riconoscimento, si veda O. Feraci, «La tutela «indiretta» dell'art. 6, par. 1, CEDU in tema di processo contumacia civile con riguardo all'efficacia delle decisioni straniere rese da giudici di Stati membri dell'Unione europea», in questa *Rivista* 2015, p. 188 ss.).

Al di là di queste indicazioni fornite dal preambolo della stessa decisione quadro, si può ritenere che una lettura dell'art. 1, par. 3, di quest'ultima pienamente conforme alla Carta esige che l'obbligo di accertamento affermato nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru* sia esteso a tutti i casi in cui «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati» (par. 104) comprovino che l'esecuzione del mandato si tradurrebbe in una violazione della Carta ai danni dell'interessato. Se ciò è corretto, sarebbe problematico se lo

standard accolto nella sentenza venisse applicato anche nei casi in cui, diversamente da quelli che hanno dato origine alla pronuncia, viene lamentato un rischio individuale che prescinde dall'esistenza di un problema di carattere generalizzato o sistemico relativo alle condizioni di detenzione nello Stato membro che ha emesso il mandato.

Un secondo e, in un certo senso, contrapposto ordine di considerazioni riguarda le conseguenze della decisione di non consegnare la persona colpita dal mandato. Nel diverso contesto del sistema europeo comune di asilo, la Corte ha accompagnato il divieto di trasferire il richiedente asilo in uno Stato membro in cui questo corre il rischio di subire un trattamento inumano o degradante con l'obbligo dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale di trattare esso stesso la richiesta, ovvero, in alternativa, di individuare a tal fine un altro Stato membro, in base ai criteri forniti dalla normativa pertinente di diritto UE (v. sentenza *N.S. e a.*, cit., relativa all'interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, in GU L 50, del 25 febbraio 2003, p. 1, cd. regolamento Dublino II). Questa soluzione, che è stata successivamente recepita dal legislatore UE all'art. 3, par. 2, del cd. regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in GU L 180, del 29 giugno 2013, p. 31 s.), non è però trasponibile nel caso del mandato d'arresto europeo. La Corte non può spingersi – e, infatti, non si è spinta – ad affermare un obbligo per lo Stato membro di esecuzione, derivante dal diritto UE, di celebrare il processo per il quale è stato emesso un mandato di arresto volto all'esercizio dell'azione penale, ovvero di consentire l'esecuzione nel proprio territorio della sentenza definitiva di condanna cui il mandato si riferisce, nel caso in cui motivi relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona ostino alla consegna. Nel caso del sistema comune europeo d'asilo, è il diritto dell'Unione stesso che definisce i criteri per individuare lo Stato membro competente a trattare la domanda di protezione internazionale. La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, invece, si limita a istituire un meccanismo di cooperazione tra autorità giudiziarie di diversi Stati membri, il cui ambito materiale va, tuttavia, ben oltre i reati che trovano, o potrebbero trovare, disciplina nel diritto UE. Inoltre (ma, invero, sotto questo profilo la situazione non è dissimile per il sistema comune europeo di asilo), la cooperazione chiama necessariamente in causa questioni che esorbitano dalle competenze materiali attuali dell'Unione, quali, ad esempio, le condizioni di detenzione. La sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, dunque, ben evidenzia la difficoltà di creare un'area che sia al contempo di libertà, sicurezza e giustizia, in un contesto di integrazione solo parziale.

Un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato, seppur brevemente, riguarda il significato della pronuncia in relazione alla questione della adesione dell'Unione alla CEDU. Come noto, uno dei motivi di incompatibilità del Progetto di Accordo di adesione riscontrato dalla Corte nel parere 2/13 riguardava la mancanza di una adeguata considerazione del principio della reciproca fiducia, poiché l'adesione ai termini del suddetto Accordo avrebbe richiesto a uno Stato membro di verificare il rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro, anche nei casi in cui i loro rapporti si informano al suddetto principio (v. *Adesione dell'Unione europea alla CEDU*, parere 2/13 del 18 dicembre 2014, par. 194). A questo rilievo della Corte si può replicare che le garanzie sostanziali della CEDU – ivi inclusa la responsabilità *par ricochet* – operano già nell'Unione, in forza dell'art. 52, par. 3, della Carta, nonché dell'art. 6, par. 3, TUE, secondo cui «[i] diritti fondamentali garantiti dalla [CEDU] (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». In altre parole, a prescindere dall'adesione, il diritto primario dell'Unione

esige che il limite delle «circostanze eccezionali» in cui non opera il principio della fiducia reciproca sia interpretato tenendo conto degli obblighi di protezione derivanti dalla CEDU. La soluzione accolta nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, muovendo in questa direzione, contribuisce ad attenuare le tensioni create dalla sonora «bocciatura» del Progetto di Accordo di adesione da parte della Corte (sul parere 2/13 si vedano, *ex multis*, G. Gaja, “Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo?” in *Rivista di Diritto Internazionale* 2015, p. 148, D. Halberstam, “It’s the Autonomy, Stupid! A Modest Defense of Opinion 2/13”, in *German Law Journal* 2015, p. 106, T. Lock, “The future of the European Union’s accession to the European Convention on Human Rights after Opinion 2/13: is it still possible and is it still desirable?”, in *European Constitutional Law Review* 2015, p. 239-273, E. Spaventa, “A Very Fearful Court? The Protection of Fundamental Rights in the European Union After Opinion 2/13”, in *Maastricht Journal of European Studies* 2015, p. 35, e G. Zagrebelsky, “L’UE e il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di Giustizia”, in questa *Rivista* 2015, p. 125 ss.).

A quest’ultimo proposito, non si può, tuttavia, omettere di notare che, nella pronuncia in commento, la Corte di giustizia ha fatto riferimento alla giurisprudenza in cui la Corte di Strasburgo, interpretando l’art. 3 CEDU, ha enucleato taluni obblighi positivi gravanti sulle autorità dello Stato nel cui territorio ha luogo una detenzione (par. 90, menzionando la sentenza *Torreggiani*, cit.), mentre non si trovano richiami espliciti alle pronunce della stessa Corte in materia di responsabilità *par ricochet* in relazione all’art. 3 CEDU. Evidentemente, ciò che rileva è la coerenza sostanziale tra lo standard accolto dalla Corte di giustizia e quello elaborato dalla Corte di Strasburgo. Nel caso di specie, considerata l’enfasi nel rinvio sulle carenze generali del sistema di detenzione, piuttosto che su un rischio individuale degli interessati, questa convergenza sembra sussistere. Tuttavia, un riferimento trasparente alla giurisprudenza CEDU rilevante sarebbe stato preferibile da un punto di vista metodologico, e senz’altro utile soprattutto per i giudici nazionali. Più criticabile, alla luce dell’importanza che riveste rispetto all’interpretazione del limite delle «circostanze eccezionali», è il mancato riferimento all’art. 52, par. 3, della Carta, assente – con tutta probabilità, in modo non casuale – anche nel parere 2/13 e nella sentenza *N.S.* L’impressione è che la Corte di giustizia intenda mantenere un saldo monopolio nella interpretazione del suddetto limite, evitando di incentivare applicazioni autonome e potenzialmente divergenti da parte dei giudici nazionali. Un tale atteggiamento è del tutto comprensibile dal punto di vista dell’uniforme applicazione del diritto UE, ove si tenga in considerazione che lo standard derivante dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo può lasciare un certo margine di discrezionalità nell’applicazione pratica, e in alcuni casi lo stesso standard trova applicazioni non del tutto coincidenti da parte della stessa Corte di Strasburgo (sul punto, si veda ancora Saccucci, op. cit.). Diverso sarebbe il discorso se l’omesso riferimento all’obbligo di interpretazione parallela rispetto alla CEDU sottendesse una certa renitenza rispetto al puntuale adempimento dell’obbligo stesso.

Nicole Lazzerini*

* Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Università, 12 – 43121 Parma, nicole.lazzerini@unipr.it.

ABSTRACT. The Duty to Protect Fundamental Rights as a Limit to the Execution of a European Arrest Warrant: The *Aranyosi and Căldăraru* Judgment

In the European arrest warrant' system, the principle of mutual recognition implies that a judicial authority must execute a warrant issued in conformity to Framework Decision 2002/584/JHA, unless one of the mandatory or optional grounds for non-execution applies. The principle of mutual trust between the Member States, which complements and justifies mutual recognition, prevents a Member State from refusing non-execution by relying on the protection granted to fundamental rights by the domestic sources. Another corollary of mutual trust is that, *save in exceptional circumstances*, the Member State that is requested to execute the warrant cannot check the compliance with EU fundamental by the issuing Member State. In the *Aranyosi and Căldăraru* judgment, the Grand Chamber of the Court of Justice interpreted the limit of the exceptional circumstances as including the situation where the transferal would expose the addressee of the warrant to a real risk of inhuman or degrading treatment, because of the conditions for his detention in the issuing Member State. In doing this, the Court took account of the case law of the Strasbourg Court on the *responsabilité par ricochet*. The judgment is therefore welcome from a human rights point of view, and suggests the effort of the Court of Justice to align the EU system of fundamental rights protection to the ECHR system. At the same time, the judgment shows the complexity of achieving a proper balancing between collective security and protection of individual fundamental rights, in a context of partial integration amongst the Member States.

Keywords: arrest warrant; execution; mutual trust; limits; Charter of Fundamental Rights of the European Union; indirect violation.